REGIONE LAZIO



Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE

N. G17708 **del** 16/12/2019

Proposta n. 22580 del 16/12/2019

Oggetto:

Differimento delle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ai sensi dell'art.8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016.

OGGETTO: Differimento delle date delle scadenze di pagamento della Tassa automobilistica 2016 e 2017 ai sensi dell'art.8, comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, convertito con modificazioni in L.n.141/2019, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'agosto e ottobre 2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO PATRIMONIO

- PREMESSO CHE l'art. 8 comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, Decreto legge, convertito con modificazioni in L.n.141/2019 vigente dal 14 dicembre 2019 ha sostituito le date di scadenza contenute nel 2° periodo del comma 11 dell'art.48 del D.L.n.189/2016 e s.m.i. prevedendo che" I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 GENNAIO 2020 ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 GENNAIO 2020;
- RILEVATO CHE conseguentemente, per quanto premesso, è necessario far slittare la data di scadenza di pagamento della tassa automobilistica 2016 e 2017 da assolvere in unica soluzione dal 15 OTTOBRE 2019 al 15 GENNAIO 2020;
- **VALUTATO CHE** con la modifica introdotta con l'art. 8 comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, Decreto legge convertito con modificazioni in L.n.141/2019, è necessario rimodulare le date dei termini di scadenza delle rate di pagamento delle tasse automobilistiche di cui i periodi 2016 e 2017 ove il contribuente a partire dal **15 GENNAIO 2020** voglia aderire;
- **CONSIDERATO CHE** l'art.6 comma 8 della L.n.473/1994 prevede che" *Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi..., regionali ... il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo";*
- STABILISCE la rimodulazione delle date delle scadenze di pagamento della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate **per gli anni tributari 2016 e 2017**, a seguito dell'entrata in vigore della Legge N.141/2019, di conversione con modificazioni in Legge dell'art. 8 comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità, alternative, di pagamento, indicate ai seguenti punti 1) e 2):
 - 1) <u>Pagamento dell'intero importo</u> della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il <u>20/01/2020</u>, come segue:
 - i. Anno tributario 2016: pagamento entro il 20/01/2020 mediante bollettino postale N. 1041505643, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
 - ii. <u>Anno tributario 2017</u>: pagamento entro il <u>20/01/2020</u> mediante bollettino postale N. **1041505643**, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A; ovvero,
 - 2) Pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il 15 GENNAIO 2020 (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
 - La seconda rata, entro il 16 febbraio 2020
 - La terza rata, entro il 16 marzo 2020
 - La quarta rata, entro il 15 aprile 2020
 - La quinta rata entro il 15 maggio 2020

Dal <u>16 maggio 2020</u>, saranno inibiti i pagamenti in parola, in quanto la data del **15** maggio 2020 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/01/2020**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **15/05/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **16/05/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa

automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

TENUTO CONTO CHE in ossequio alle disposizioni dell'art. 77 della Costituzione e dell'art. 15 della L.n.400/1988, il differimento delle scadenze di pagamento e degli oneri e adempimenti connessi a carico del contribuente, dispiegano la loro efficacia dal 15 ottobre 2019 data d'entrata in vigore dell'art.8 comma 1 lettera A D.L.n.111/2019, sono da considerarsi superate le scadenze, gli oneri e gli adempimenti connessi con determinazione G08799 del 28 giugno 2019;

RICHIAMATI rispettivamente: 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.

- 2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della l.r.n.6/2002;
- 3) art.66 del R.R.n.1/2002 e s.m.i.
- 4) art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;

IN FORZA alla DGR.n.273 del 5 giugno 2018, con la quale, al Dottor Marco Marafini, mediante novazione del contratto relativo al conferimento con DGR n. 209 del 7 maggio 2018 dell'incarico di Direttore della Direzione Bilancio Programmazione Economica Demanio Patrimonio, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio;

SU PROPOSTA del Dirigente Area Gestione Tassa Automobilistica;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire:

A seguito dell'entrata in vigore il <u>14 Dicembre 2019</u> della Legge n.141/2019 che ha convertito con modificazioni in legge l'art.8 comma 1 Lettera A del D.L.n.111/2019, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell'Agosto e Ottobre 2016, avviene <u>con le modalità</u>, alternative, di pagamento, indicate ai seguenti punti 1) e 2):

- 1) Pagamento dell'intero importo della tassa automobilistica in un'unica soluzione entro il 20/01/2020, come segue:
 - i. <u>Anno tributario 2016</u>: pagamento entro il <u>20/01/2020</u> mediante bollettino postale N. 1041505643, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A;
 - ii. <u>Anno tributario 2017</u>: pagamento entro il <u>20/01/2020</u> mediante bollettino postale N. 1041505643, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A; ovvero,
 - 2) <u>Pagamento di cinque rate</u> di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il <u>15 GENNAIO 2020</u> (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art. 48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:
 - La seconda rata, entro il 16 febbraio 2020
 - La terza rata, entro il 16 marzo 2020
 - La quarta rata, entro il 15 aprile 2020
 - La quinta rata entro il 15 maggio 2020

Dal <u>16 maggio 2020</u>, saranno inibiti i pagamenti in parola, in quanto la data del <u>15 maggio 2020</u> è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il **15/01/2020**, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del **15/05/2020** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del **16/05/2020** l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.